



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE III

Avvocato Difensore:

Presso:

Comune Di Serra D'Aiello

Comunicazione di decreto cautelare

(ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.)

Si trasmette il decreto n. 6415/2018 del 28/12/2018 emesso dal presidente della sezione sul ricorso indicato, con esito: "respinge fissa camera di consiglio".

Numero Registro Generale n: 10589/2018

Parti	Avvocati
CARUSO GIOVANNA, ed altri	Barba Gregorio
Contro:	
Parti	Avvocati
Comune Di Serra D'Aiello, ed altri	

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Roma, li' 28/12/2018

il funzionario



Publicato il 28/12/2018

N.06415 2018 REG.PROV.CAU.
N. 10589/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10589 del 2018, proposto dai sigg.ri Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Maria Innocenti, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto, rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Antonio Caputo in Roma, via Ugo Ojetti n. 114;

contro

Comune di Serra D'Aiello, Antonio Cuglietta, Cappelli Gaetano, Posteraro Gianluca, Stella Ferdinando, Longo Piero, Aloe Filippo, Iachetta Eleonora, Vellone Domenico, Roppo Valente Flavio, Camastra Raffaele, Perri Margherita, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 2168/2018, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato, anche alla luce della puntuale attività di riscontro – da parte del primo giudice – degli esiti della verifica, operata dalla Prefettura di Cosenza, non emergono dal ricorso in appello elementi tali da suffragare, in questa sede di sommaria deliberazione, l'evidente fondatezza dei motivi di censura avverso la sentenza appellata;

Considerato, in particolare, che si può fissare la discussione collegiale, con l'indispensabile contraddittorio tra le parti, a data estremamente ravvicinata, cosicché l'invocato pregiudizio non assume, per gli appellanti, il carattere della gravità e irreparabilità;

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Fissa, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 31 gennaio 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 dicembre 2018.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO